

Proposta di legge: modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva)

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 68/2015

Art. 2 – Disposizioni sull'obbligo del defibrillatore nelle scuole. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 68/2015

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra ospedaliero);

Visto il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva).

Considerato quanto segue:

1. In fase applicativa della l.r. 68/2015 sono emerse alcune criticità, alle quali è necessario dare un risposta legislativa;
2. La criticità maggiore riguarda l'attuazione della legge negli impianti sportivi scolastici, soggetti anch'essi, stante la definizione di impianto contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c) della l.r. 68/2015, all'obbligo di assicurare la presenza del defibrillatore e degli esecutori BLS-D durante le ore di educazione fisica;
3. Tenuto conto che gli istituti scolastici hanno registrato difficoltà per quanto riguarda la formazione degli esecutori BLS-D, è disposta una sospensione degli obblighi di cui all'articolo 4

della l.r. 68/2015 fino al 31 marzo 2017 allo scopo di consentire alle scuole di formare il più alto numero di docenti;

4. La sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 4 della l.r. 68/2015 si applica solo agli impianti scolastici o alle palestre utilizzate dalle scuole durante lo svolgimento dell'attività di educazione fisica e, pertanto, quando gli impianti scolastici sono utilizzati da soggetti terzi oppure dagli istituti scolastici stessi, al di fuori dell'orario scolastico, gli obblighi di cui all'articolo 4 della l.r. 68/2015 si applicano integralmente;

5. E' opportuno precisare che negli impianti interni od annessi agli istituti scolastici, di proprietà degli enti locali ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), gli obblighi di dotazione e di manutenzione del defibrillatore sono comunque a carico degli enti locali proprietari;

6. Allo scopo di non duplicare gli oneri informativi, si ritiene, infine, opportuno eliminare, tra gli obblighi di comunicazione alla centrale operativa del 118, quello relativo alla trasmissione dell'elenco degli esecutori BLS-D, perché l'informazione verrà inserita nella piattaforma di cui all'allegato A, punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 22 dicembre 2014.

Approva la presente legge

Art. 1

Obblighi a carico dei gestori e degli assegnatari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 68/2015

1. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 68 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva) le parole “nonchè l'elenco degli esecutori BLS-D incaricati all'interno dell'impianto dai gestori stessi o dai soggetti assegnatari di cui al comma 6” sono soppresse.

Art.2

Disposizioni sull'obbligo del defibrillatore nelle scuole. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r.
68/2015

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 68/2015 è aggiunto il seguente:

“Art. 9 bis

Disposizioni sull'obbligo del defibrillatore nelle scuole

1. Durante lo svolgimento dell'attività di educazione fisica in orario scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle palestre da quest'ultime utilizzate, gli obblighi di cui all'articolo 4 sono sospesi fino al 31 marzo 2017.
2. Gli obblighi relativi alla dotazione ed alla manutenzione dei defibrillatori, negli impianti interni o annessi agli istituti scolastici stessi, sono a carico degli enti locali proprietari, salvo diversi accordi con i concessionari o gli assegnatari di spazi di cui all'articolo 4, comma 6.”.